

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 aprile 2012 - n. IX/3227

Linee-guida per l'attuazione dei "PISL montagna" (programmi integrati di sviluppo locale per la montagna) - Modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2011

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 recante «*Programmazione negoziata regionale*», e in particolare l'art. 4 che istituisce il PISL, Programma Integrato di Sviluppo locale;

Visto il regolamento Regionale del 12 agosto 2003, n. 18 «*Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»*», e in particolare il Capo III, articoli da 12 a 23, che regola specificamente il PISL, Programma Integrato di Sviluppo Locale;

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 recante «*Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani*», e in particolare l'art. 4 che istituisce il Fondo regionale per la montagna, e l'art. 5 che ne stabilisce la modalità di attuazione attraverso bandi pubblici;

Vista la l.r. 3 agosto 2011, n. 11 recante «*Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*», e in particolare l'art. 10 commi 2 e 3;

Dato atto che l'art. 10 c. 3 della stessa legge regionale stabilisce: «*In sede di prima applicazione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007, come modificato dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei processi di partenariato sul territorio e per garantire il coordinamento delle politiche regionali sulla montagna*»;

Considerato altresì che lo stesso art. 10 c. 3 stabilisce di seguito: «*In considerazione della natura sperimentale dello strumento del PISL Montagna e della necessità di celere definizione del percorso, la Giunta regionale può inoltre prevedere, per i PISL Montagna relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, semplificazioni e adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003 e non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lett. e) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007)*»;

Vista la dgr n.2096 del 4 agosto 2011 di approvazione delle Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei PISL Montagna, relative alla prima fase di predisposizione e istruttoria dei PISL;

Ritenuto di dare ulteriore attuazione a quanto previsto dalla citata l.r. 11/11 attraverso l'approvazione di linee-guida (di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) per l'attuazione dei PISL Montagna con procedura sperimentale secondo le indicazioni del predetto art. 10 c. 3;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento avente ad oggetto «Linee-guida per l'attuazione dei «PISL Montagna» (Programmi Integrati di Sviluppo Locale per la Montagna) - Modalità di prima applicazione dell'art. 5 della l.r. 25/2007 come modificato dall'art. 10 comma 3 della l.r. 11/2011, allegato sub A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

**LINEE-GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI "PISL MONTAGNA"
(PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE PER LA MONTAGNA) -
MODALITA' DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. n. 25/2007*
(*come modificato dall'art. 10 c. 3 della legge regionale n. 11/2011)**

1. Generalità

- 1.1. Le presenti Linee-guida integrano le linee-guida per l'accompagnamento dei PISL Montagna di cui alla dgr n. 2096 del 4 agosto 2011.
- 1.2. Sono soppressi i punti 7, 8 e 9 delle Linee-guida di cui alla dgr n. 2096 del 4 agosto 2011, perché sostituiti rispettivamente dai successivi punti 3 e 4, e perché per le inadempienze e revoche di contributi trova applicazione l'art. 22 del Regolamento regionale n. 18/2003.

2. Attuazione del PISL

- 2.1. L'approvazione del PISL Montagna da parte della Giunta regionale costituisce il punto di avvio della realizzazione del PISL, di durata definita in 3 anni.
- 2.2. Gli interventi e i progetti approvati all'interno di ciascun PISL Montagna non devono essere già iniziati anteriormente alla data di approvazione della proposta di PISL da parte dell'Assemblea Comunitaria. Non saranno riconosciute come ammissibili ai fini del contributo regionale spese effettuate prima di quella data. Dette spese potranno essere riconosciute solo a carico dell'eventuale cofinanziatore se viene dato atto del suo consenso nel momento della rendicontazione del contributo regionale.
- 2.3. I flussi finanziari tra Regione e Comunità montana sono determinati dalla necessità di dare al soggetto proponente e responsabile del PISL Montagna (la CM) la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi inseriti nel PISL, attuati dalla stessa CM o da altri soggetti pubblici, ai quali la CM dovrà corrispondere il contributo dovuto in base a stati di avanzamento della realizzazione.
- 2.4. La CM pertanto è soggetto responsabile degli interventi, gestendo direttamente tutti i rapporti finanziari con i diversi soggetti attuatori, dandone poi rendiconto a RL, secondo quanto previsto dagli artt. 18, 21 e 22 del Regolamento regionale n. 18/2003.
- 2.5. Il contributo che RL destina ai PISL Montagna, complessivamente stabilito in 57 milioni di euro (comprensivi del 15% per spese di gestione delle CCMM), e ripartito fra le CCMM come stabilito dalla dgr n. 2406 del 26.10.2011, sarà erogato due volte l'anno (entro il 30 aprile e il 30 novembre) a partire dal mese di aprile 2012 e fino al novembre 2014, in quote corrispondenti allo stato di realizzazione degli interventi secondo la programmazione annuale alla dgr di approvazione del PISL Montagna, previa valutazione della Commissione di monitoraggio di cui al punto 4.3.
- 2.6. L'erogazione delle quote annuali - ad eccezione della prima erogazione di aprile 2012 che è stabilita nella misura del 10 per cento del totale pari a 5,7 milioni di euro per far fronte alle prime spese - è subordinata alla valutazione della commissione di monitoraggio di cui al successivo punto 4.3.

3. Rimodulazione del PISL Montagna

- 3.1. La rimodulazione del PISL montagna può essere effettuata:
 - a) rispetto ai piani finanziari,
 - b) per la modifica tecnica di progetti già inseriti nel PISL,
 - c) per la proposta di finanziamento di progetti presenti in elenco ma non inizialmente finanziati;
 - d) per la proposta di finanziamento di nuovi progetti non inseriti nel PISL. In quest'ultimo caso l'inserimento di nuovi progetti è vincolato al previo esaurimento o rinuncia, dello stesso o di altri soggetti proponenti, rispetto all'elenco approvato in sede di deliberazione di Giunta regionale, in modo da dare spazio al nuovo inserimento senza alterare la somma disponibile complessivamente per la CM.
- 3.2. Qualora vi siano soggetti attuatori che autonomamente decidano, prima dell'inizio lavori, di rinunciare al progetto o intervento già approvato e finanziato nel PISL, la corrispondente quota sarà a disposizione della zona omogenea per nuovi progetti. Il PISL potrà così essere rimodulato secondo la modalità prevista al precedente punto 3.1, lettera c), o punto 3.5.
- 3.3. Le rimodulazioni del PISL, di cui al punto 3.1, sono approvate dalla Giunta esecutiva della CM che le propone poi alla Regione (*DC PI, cfr. punto 6.2*) per la definitiva approvazione e finanziamento.
- 3.4. Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modifica degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL, la rimodulazione stessa è adottata dall'Assemblea della CM e si procede nuovamente alla valutazione del PISL Montagna con le procedure ordinarie previste dalla LR 11/11 e dalle linee-guida.
- 3.5. In prima applicazione entro il 30 settembre 2012 la CM può proporre a RL una rimodulazione del PISL Montagna in relazione a:
 - a) progetti o interventi non iniziati per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore;
 - b) economie maturate da progetti o interventi del PISL Montagna già conclusi, ovvero da economie o rinunce maturate da progetti o interventi relativi ai bandi del Fondo Regionale per la montagna annualità precedenti al 2010 compreso.
 - c) eventuali maggiori introiti registrati o previsti a favore della CM nell'ambito della durata del PISL Montagna (es. modifiche dei riparti da parte di RL, contributi diversi non previsti, risorse disponibili per qualsiasi motivo).
 - d) progetti o interventi non inizialmente finanziati o inseriti nel PISL Montagna, con cui si intendono sostituire progetti sospesi in sede di deliberazione di Giunta regionale di approvazione o progetti per i quali la CM abbia svolto ulteriori considerazioni a seguito di osservazioni regionali in fase di istruttoria, decidendo di non darvi seguito.
- 3.6. A partire dal 2013 la rimodulazione del PISL potrà essere proposta alla Regione ogni anno entro il 30 novembre, così da poter essere valutata in tempo per la rendicontazione di marzo dell'anno successivo.
- 3.7. L'ultima rimodulazione possibile dei PISL è fissata al 30 novembre 2014, entro cui ogni CM dovrà verificare le eventuali economie fino a quel momento conseguite, e programmare le ulteriori attività fino alla scadenza del PISL.
- 3.8. Per l'elaborazione della proposta di rimodulazione di cui al punto 3.4 ovvero 3.1. lett. d) - che comunque non modifica i termini temporali di realizzazione del PISL Montagna - la CM rende partecipi tutti i soggetti istituzionali del territorio nelle forme ritenute più opportune per verificare la possibilità di collaborazioni e supporti operativi finalizzati alla realizzazione del PISL Montagna.

4. Monitoraggio, proroghe e controlli

- 4.1. Il monitoraggio continuo della realizzazione dei singoli interventi contenuti all'interno dei PISL Montagna è affidato come da art. 18 del Regolamento regionale n. 18/2003 al soggetto responsabile, cioè alla Comunità montana, che assume tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare andamento dei lavori.
- 4.2. La CM deve trasmettere alla DC PI, e alla STER competente, la relazione periodica con rendicontazione delle spese, stati di avanzamento e quant'altro ritenuto necessario, almeno 60 giorni prima delle due scadenze periodiche di riunione della Commissione di cui al comma successivo (31 marzo e 30 novembre).
- 4.3. La verifica periodica del regolare avanzamento dei lavori o interventi, che consente a Regione Lombardia di erogare i contributi previsti alla Comunità montana, è affidata a una Commissione di monitoraggio costituita da quattro componenti: un funzionario della struttura competente per la montagna nell'ambito della DC PI, che la presiede, un funzionario della STER, un funzionario della DC PI o di ente del sistema regionale incaricato dalla DC PI, e un funzionario ERSAF.
- 4.4. La Commissione si riunisce, per iniziativa della struttura competente per la montagna nell'ambito della DC PI, due volte l'anno presso le sedi delle STER competenti per territorio (entro il 31 marzo e entro il 30 novembre).
- 4.5. Per ciascuna CM all'interno della provincia la Commissione:
- esamina gli stati di avanzamento predisposti dai soggetti attuatori degli interventi e la relazione sull'andamento dei progetti predisposta dalla CM (quale soggetto responsabile);
 - attesta che l'avanzamento dei lavori sia coerente con i cronoprogrammi approvati in sede di progettazione esecutiva e comunque con i tempi di inizio e fine lavori dichiarati in sede di deliberazione assembleare di approvazione del PISL o di successiva rimodulazione; eventualmente anche effettuando sopralluoghi o acquisendo riscontri in loco.
 - definisce gli importi da liquidare da parte di Regione Lombardia in coerenza con l'avanzamento reale degli interventi e con la programmazione del bilancio regionale.
 - Si esprime su eventuali rimodulazioni del PISL richieste dalla CM, in modo da consentire alla DC PI di assumere i provvedimenti conseguenti (approvazione della rimodulazione con deliberazione di Giunta regionale integrativa del PISL vigente).
- 4.6. Eventuali proroghe nella realizzazione degli interventi possono essere concesse ai soggetti attuatori dalla DC PI, previo parere della Commissione di monitoraggio, esclusivamente per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, e non possono comunque consentire che il termine ultimo di inizio lavori vada oltre la scadenza naturale complessiva del PISL.
- 4.7. Le proroghe possono essere concesse per l'inizio o la fine lavori o attività, una sola volta per ciascun intervento e non oltre i centottanta giorni di cui all'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78. Non è quindi possibile alcuna ulteriore proroga, neanche a carattere straordinario.
- 4.8. In ogni caso i lavori devono obbligatoriamente iniziare entro i tre anni di durata del PISL Montagna (dalla data di approvazione del PISL da parte della Giunta regionale), e devono terminare non oltre cinque anni dalla data di approvazione del PISL da parte della Giunta regionale.
- 4.9. Regione Lombardia, anche tendo conto dell'esito di controlli già svolti, predispone annualmente un programma di controlli sulla realizzazione dei PISL Montagna secondo le procedure in vigore, sottoponendo a controllo tra il 5 e il 10 per cento dei progetti in corso o già ultimati per ciascuna provincia, con riferimento al valore economico dei progetti, avvalendosi anche del personale addetto ai controlli delle STER e/o ERSAF.

5. TRASPARENZA

- 5.1. Le deliberazioni di approvazione del PISL Montagna e le successive rimodulazioni, nonché tutti gli atti relativi alle fasi di realizzazione, e le relazioni periodiche sull'avanzamento dei progetti sono pubblicate tempestivamente a cura della CM sul proprio sito web istituzionale e dalla Regione sul proprio portale web istituzionale e/o nelle pagine dedicate alla montagna.

6. CONCLUSIONI

- 6.1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti linee-guida si fa riferimento al Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18, pubblicato sul BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 14 agosto 2003.
- 6.2. Per "Regione Lombardia" si intende la Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, dove non diversamente specificato. La struttura competente per la montagna provvederà alla diramazione delle informazioni a tutte le altre strutture interessate, e ad attivare eventualmente gruppi di lavoro interdirezionali, nonché la collaborazione di ERSAF o altri enti del sistema regionale, avvalendosi in ogni caso della costante collaborazione sul territorio delle STER.

7. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQST	Accordo-Quadro di Sviluppo Territoriale
BURL	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CM o CCMM	Comunità Montana/e
DC	Direzione Centrale (di Regione Lombardia)
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DSA	Documento Strategico Annuale
ERSAF	Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale
LR	Legge regionale
PI	(Direzione Centrale) Programmazione Integrata di Regione Lombardia
PISL	Programma Integrato di Sviluppo Locale
PRS	Programma Regionale di Sviluppo
RL	Regione Lombardia
RR	Regolamento Regionale
STER	Sede Territoriale di Regione Lombardia (a livello provinciale)
UPB	Unità Previsionale di Base (nel bilancio regionale)